

Comune di Campi Bisenzio

Provincia di Firenze

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO 2013
E DI BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2013/2015***

Sommario

Verifiche preliminari.....	p. 3
Andamento della gestione degli esercizi precedenti.....	p. 7
Dati di bilancio.....	p. 9
Equilibri finanziati.....	p. 12
Analisi dell'indebitamento	p. 17
Patto di stabilità.....	p. 20
Tempestività e tracciabilità nei pagamenti	p. 23
Analisi delle principali poste delle entrate correnti.....	p. 24
Analisi delle principali poste delle spese correnti.....	p. 33
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale	p. 39
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale.....	p. 41
Organismi partecipati ed esternalizzazione dei servizi.....	p. 42
Relazione previsionale e programmatica	p. 44
Bilancio pluriennale	p. 44
Considerazioni finali	p. 45
Conclusioni	p. 46



VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Campi Bisenzio composto da Dott. Paolo Canozzi, Dott. Roberto Dell'Omodarme e Rag. Debora Marini,

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 26 agosto 2013:


- lo Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013;
- lo Schema di bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
- la Relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta comunale;

nonché i seguenti altri allegati obbligatori di cui all'art. 172 del Dlgs. n. 267/00:

- il Rendiconto di gestione deliberato relativo all'esercizio finanziario 2012;
- le risultanze dei Rendiconti o dei Conti consolidati relativi all'esercizio 2012 dei consorzi e delle società di capitali cui il Comune partecipa;
- lo Schema di deliberazione sulla quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza e ad attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà e in diritto di superficie e di determinazione del relativo prezzo di cessione;
- il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06, e successive modificazioni;
- il Programma triennale e del fabbisogno di personale (art. 91 del Dlgs. n. 267/00, art. 35, comma 4, del Dlgs. n. 165/01 e art. 19, comma 8, della Legge n. 448/01);
- lo Schema di deliberazione per la determinazione, per l'esercizio 2013, di variazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta e delle eventuali maggiori detrazioni, delle variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

acquisiti altresì

- la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;
- il Prospetto contenente le previsioni di competenza degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno (art. 1, comma 107, della Legge 220/10);
- il Prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio, come individuate dal comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/06 (per gli Enti non "pattizzati" dal comma 562) e dall'art. 76 del Dl. n. 112/08;
- il Programma delle collaborazioni autonome (art. 46, comma 2, Legge n. 133/08);
- il "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni" (art. 58, Dl. n. 112/08), come modificato dall'art. 27, comma 1, Dl. n. 201/12;
- l'elenco delle entrate e delle spese aventi carattere di eccezionalità;
- gli atti di programmazione per l'alienazione di aree e fabbricati;



- gli atti di programmazione per il contenimento delle spese di funzionamento (art. 2, comma 594, della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”);
- il Prospetto analitico dei mutui passivi con le quote capitali e gli interessi;
- il Prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada;
- l’Inventario dei beni mobili dell’Ente, aggiornato al 31 dicembre 2012,
- l’Inventario dei beni immobili dell’Ente, aggiornato al 31 dicembre 2011;
- un’aggiornata nota esplicativa degli oneri e degli impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati (art. 62, comma 8, Dl. n. 112/08);

visti

- le disposizioni di legge in materia di finanza locale;
- il Principio contabile n. 1, concernente la “Programmazione e previsione nel sistema di bilancio”, approvato il 12 marzo 2008 dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell’Interno, ai sensi di quanto disposto dall’art. 154 del Tuel;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- il Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 102/09 (“Provvedimenti anticrisi”);
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2009 (“Collegato sviluppo alla Manovra economica 2008”);
- il Dlgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (“Decreto Brunetta”), pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009, attuativo della Legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, pubblicata sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2009;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (“Legge di contabilità e finanza pubblica”), pubblicata sulla G.U. n. 303, Supplemento Ordinario n. 245;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (“Finanziaria 2010”), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009;
- il Dl. 30 dicembre 2009, n. 194 (Decreto “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, e pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010;
- il Dl. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 marzo 2010 n. 42 e pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2010.
- Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (“Federalismo demaniale”), pubblicato sulla G.U. 11 giugno 2010, n. 134,
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 170 del 30 luglio 2010 – Supplemento Ordinario n. 174 (“Manovra correttiva 2011-2012”);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Antimafia”), pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010;
- la Legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 2010 – Supplemento Ordinario n. 243;
- la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (“Legge di stabilità-Finanziaria 2011”), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010;
- il Dl. 29 dicembre 2010, n. 225 (“Milleproroghe 2010”), pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010;
- il Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23 (“Federalismo Fiscale Municipale”), pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23 marzo 2011;
- il Dlgs. 6 maggio 2011, n. 68 “Autonomia tributaria di regioni e province – costi e fabbisogni standard”, pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2011;
- il Dlgs. 31 maggio 2011, n. 88 “Perequazione e rimozione squilibri”, pubblicato sulla G.U. n. 143 del 22 giugno 2011;



- il Dl. 6 luglio 2011, n. 98, (“*Manovra di stabilizzazione finanziaria*”), pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata sulla G.U. n.164 del 16 luglio 2011;
- il Dl. 13 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011;
- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 (“*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*”), pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2011;
- il Dl. 13 agosto 2011, n. 138, (“*Manovra di stabilizzazione finanziaria bis*”), pubblicato sulla G.U. 188 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16 settembre 2011;
- il Dlgs. 6 settembre 2011, n. 149 (“*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni*”), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20 settembre 2011);
- la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (“*Legge di stabilità 2012*”), pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011;
- il Dl. 6 dicembre 2011, n. 201 (“*Decreto Salva Italia*”), pubblicato sulla G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011;
- il Dl. 29 dicembre 2011, n. 216 (“*Decreto Milleproroghe*”), pubblicato sulla G.U. n. convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012.
- il Dl. 24 gennaio 2012, n. 1 (“*Decreto Liberalizzazioni*”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 71 del 4 marzo 2012.
- il Dl. 9 febbraio 2012, n. 5 (“*Decreto Semplificazioni*”), convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata sulla G.U. n. 69 del 6 aprile 2012.
- il Dl. 2 marzo 2012, n. 16 (“*Decreto Semplificazione fiscale*”), convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012.
- il Dl. 7 maggio 2012, n. 52 (“*Spending Review 1*”), convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, pubblicata sulla G.U. n.156 del 6 luglio 2012.
- il Dl. 22 giugno 2012, n. 83 (“*Decreto Crescita*”), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’ 11 agosto 2012.
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 (“*Riforma del Mercato del Lavoro*”), pubblicata sulla G.U. n. 153, del 3 luglio 2012.
- il Dl. 6 luglio 2012, n. 95 (“*Spending Review 2*”), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012.
- il Dl. 10 ottobre 2012, n. 174 (“*Decreto Enti Locali*”);
- il Dl. 18 ottobre 2012, n. 179 (“*Decreto Crescita 2*”);
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012, contenente le “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti Locali di cui al Decreto emanato in data 24 giugno 2002 dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriale del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2002);
- che sui titoli di entrata e di spesa dei documenti di bilancio sono stati riportati i codici gestionali di cui al Decreto Mef 18 febbraio 2005 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 57 del 10 marzo 2005) di introduzione del Siope (“*Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici*”, di cui all’art. 28, della Legge n. 289/02, “Finanziaria 2003”), come sostituito dal Decreto Mef 14 novembre 2006, n. 135553;

5

Comune di Campi Bisenzio

Parere dell’Organo di revisione sul bilancio di previsione 2013



attesta

che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

Oltre ai dati del Bilancio di previsione 2013, nelle pagine che seguono vengono evidenziati anche dati e tabelle contenenti informazioni di annualità precedenti, propedeutici ad una migliore valutazione della situazione complessiva dell'Ente e in linea con quanto peraltro richiesto all'Organo di Revisione dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, attraverso gli appositi Questionari.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, located in the bottom right corner of the page.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

La gestione di competenza degli esercizi precedenti presenta i seguenti risultati di gestione:

Risultato 2010	Risultato 2011	Risultato 2012
3.229.809,48	4.536.485,34	- 2.095.118,69

Il risultato di amministrazione degli esercizi precedenti è il seguente:

	Risultato 2009	Risultato 2010	Risultato 2011	Risultato 2012
Risultato di amministrazione (+/-)	- 1.871.798,14	318.818,36	5.133.905,37	2.544.618,35
<i>di cui:</i>				
Vincolato			391.341,37	
Per investimenti			413.187,36	
Per fondo ammortamento				
Non vincolato		318.818,36	4.329.376,64	2.544.618,35
<i>di cui:</i>				
Importo destinato nell'anno successivo al finanziamento della spesa corrente ⁶				

L'avanzo applicato al bilancio di previsione 2013 è stato così ripartito:

Voce	Euro	Voce	Euro
Avanzo vincolato applicato alla spesa corrente	0,00	Avanzo vincolato applicato alla spesa capitale	1.475.010,00
Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente	0,00	Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte capitale	0,00
Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre spese correnti non ripetitive	0,00	Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre spese in conto capitale	0,00
Avanzo disponibile applicato per l'estinzione anticipata di prestiti	0,00	Avanzo vincolato applicato per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento	0,00
Totale avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente o al rimborso della quota capitale di mutui o prestiti	0,00	Totale avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale	1.475.010,00

⁶ A partire dall'anno 2012 (avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2011) non è più consentita, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. h), del D.L. n. 174/12, modificativo dell'art. 187 del Tuel, l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 (anticipazione di Tesoreria e/o utilizzo, in termini di cassa, di entrate a specifica destinazione).



La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2010	2.533.394,07	0,00
Anno 2011	4.648.751,12	0,00
Anno 2012	8.106.789,57	0,00




DATI DI BILANCIO

PARTE CORRENTE

Entrata

(dati espressi in Euro con indicazione dei centesimi)

Voci	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Previsione 2013
ENTRATE TRIBUTARIE				
Imposta municipale propria	7.500.706,05	7.410.796,09	11.540.576,33	12.900.000,00
Ici recupero evasione	1.407.982,00	1.197.758,29	1.301.166,76	400.000,00
Imposta com. sulla pubblicità	755.687,73	709.239,92	824.020,92	870.000,00
Addizionale Irpef	3.200.000,00	3.000.000,00	2.650.000,00	2.700.000,00
Fondo sperimentale riequilibrio	0	0	5.915.738,55	4.900.000,00
Imposta di soggiorno	0	0	253.244,00	280.000,00
Altre imposte	435.458,47	411.869,56	37.380,51	160.519,89
Tares (Tarsu)	0	0	0	7.974.510,00
Tosap	384.989,66	491.985,46	421.013,25	500.000,00
Altre tasse	0	49.096,02	0	20.000,00
Diritti su pubbliche affissioni	26.767,31	58.545,85	28.315,88	30.000,00
Altre entrate tributarie proprie	0	7.809.640,22	606.122,00	0
Totale Titolo I	13.711.591,22	21.138.931,41	23.577.578,20	30.735.029,89
TRASFERIMENTI				
Trasferimenti dallo Stato	8.791.419,56	23.279,69	22.511,66	67.350,00
Trasferimenti da Ue	0	0	0	0
Trasferimenti dalla Regione	1.418.990,94	1.231.660,67	1.149.198,77	586.076,35
Altri trasferimenti	153.816,07	188.630,21	176.146,41	158.944,50
Totale Titolo II	10.364.226,57	1.443.570,57	1.347.856,84	812.370,85
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Diritti di segreteria	181.333,04		143.382,02	101.000,00
Proventi contravvenzionali	472.078,41		552.663,82	510.000,00
Entrate da servizi scolastici	286.631,55		82.447,90	82.500,00
Entrate da attività culturali	0		0	0
Entrate da servizi sportivi	42.074,25		67.494,89	55.000,00
Entrate da servizio idrico	0		0	0
Entrate da smaltimento rifiuti	0		0	0
Entrate da servizi infanzia	0		257.923,15	260.000,00
Entrate da servizi sociali	0		0	0
Entrate da servizi cimiteriali	277.380,62		324.710,48	325.000,00
Entrate da farmacia comunale	0		0	0
Altri proventi da serv. pubblici	4.371,00	1.455.031,00	3.531,00	52.500,00
Proventi da beni dell'Ente	26.647,08	22.515,36	31.713,78	40.000,00
Proventi sfrutt. marchi Ente	0	0	0	0
Interessi attivi	5.415,98	13.148,22	16.550,65	10.000,00
Utili da aziende e società	289.764,83	402.268,29	352.105,74	274.079,40
Altri proventi	4.268.067,34	4.729.420,88	2.699.225,52	3.389.850,14
Totale Titolo III	5.853.764,1	6.622.383,75	4.531.748,95	5.099.929,54
Totale entrate correnti	29.929.581,89	29.204.885,73	29.457.183,99	36.647.330,28



Spesa

(dati espressi in Euro con indicazione dei centesimi)

Voci	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Previsione 2013
SPESE CORRENTI				
Personale	9.723.314,89	9.492.822,18	9.322.049,76	9.022.032,21
Acquisto beni di consumo	2.896.453,74	3.450.875,37	3.612.420,09	3.667.792,83
Prestazioni di servizi	7.992.597,81	7.397.402,16	7.652.835,50	16.316.353,93
Utilizzo di beni di terzi	0	0	0	45.000,00
Trasferimenti	4.061.583,15	3.463.324,26	3.629.796,48	2.381.397,03
Interessi passivi	3.467.623,89	3.135.064,06	2.743.549,53	2.525.000,00
Imposte e tasse	904.696,14	666.602,99	790.771,96	850.754,28
Oneri straordinari	62.988,81	59.432,76	61.380,44	104.000,00
Ammortamenti d'esercizio	0,0	0	0	0
Fondo svalutazione crediti	0	0	0	500.000,00
Fondo di riserva	0	0	0	150.000,00
Totale Titolo I	29.109.258,43	27.665.523,78	27.812.803,76	35.562.330,28
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI				
Rimborso capitale mutui	2.476.894,86	2.329.794,80	2.573.027,33	2.325.271,67
Rimborso capitale BOC	0	0	0	0
Rimborso anticip.ne di cassa	0	364.297,12	0	0
Altri rimborsi prestiti	0	0	0	0
Totale Titolo III	2.476.894,86	2.694.091,92	2.573.027,33	2.325.271,67
Totale Titolo I e III PARTE SPESA	31.586.153,29	30.359615,70	30.385.831,09	37.887.601,95



PARTE IN CONTO CAPITALE

Entrata

(dati espressi in Euro con indicazione dei centesimi)

Voci	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Previsione 2013
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE				
Alienazione di beni patrimoniali	0	3.869.146,00	586.989,46	640.300,00
Trasferimenti dallo Stato	216.811,57	1.217.085,45	742.184,45	96.651,27
Trasferimenti da Ue	0	0	0	0
Trasferimenti dalla Regione	576.044,80	3.163.410,26	1.464.390,04	204.500,00
Trasferimenti da altri enti pubblici	277.600,00	110.262,69	0	0
Trasferimenti da altri soggetti ¹	7.822.556,11	5.457.653,30	1.455.358,88	3.250.000,00
Riscossione di crediti	0	0	0	0
Totale Titolo IV	8.893.012,48	13.817.557,70	4.248.922,83	4.191.451,27
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
Anticipazione di cassa	0	364.297,12	0	7.301.221,41
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0
Assunzione di mutui e prestiti	0	500.000,00	0	0
Emissione di Boc	0	0	0	0
Totale Titolo V	0	864.297,12	0	7.301.221,41
Totale entrate in conto capitale		14.681.854,82	4.248.922,83	11.492.672,68

Spesa

(dati espressi in Euro con indicazione dei centesimi)

Voci	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012 ¹	Previsione 2013
SPESE IN CONTO CAPITALE				
Acquisizione di beni immobili	1.250.762,98	1.754.950,98	2.438.584,89	2.325.271,67
Espropri e servitù onerose	0	0	0	0
Acquisti di beni per realizzazioni in economia	0	0	0	0
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0	0	0	0
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature	0	0	430.000,00	0
Incarichi professionali esterni	0	0	0	0
Trasferimenti di capitale	2.755.868,62	7.174.598,93	2.485.719,93	1.780.100,00
Partecipazioni azionarie	0	61.089,60	61.089,60	61.089,60
Conferimenti di capitale	0	0	0	0
Concessione di crediti e anticipazioni	0	0	0	0
Totale Titolo II	4.006.631,60	8.990.639,51	5.415.394,42	4.166.461,27

¹ Voce che ricomprende i Proventi per permessi di costruire (Proventi per concessioni edilizie).

EQUILIBRI FINANZIARI

**Verifica del pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi c/terzi
del Bilancio di previsione 2013 (art. 162, comma 5, e art. 168, comma 2, del Tuel)**

Entrate			Spese		
voce	Euro	%	voce	Euro	%
Titolo I: Entrate tributarie	30.735.029,89	54,75	Titolo I: Spese correnti	35.562.330,28	65,35
Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici	812.370,85	1,45	-----		
Titolo III: Entrate extratributarie	5.099.929,54	9,08	-----		
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	4.191.451,27	7,47	Titolo II: Spese in conto capitale	4.166.461,27	7,42
Titolo V: Entrate derivanti da accensione di prestiti	8.238.736,08	14,68	Titolo III: Spese per rimborso di prestiti	10.823.736,08	19,28
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi	5.584.000,00	9,95	Titolo IV: Spese per servizi per conto terzi	5.584.000,00	9,95
Totale	54.661.517,63		Totale	56.136.527,63	100,00
Avanzo di amministrazione 2012 applicato	1.475.010,00	2,63	Disavanzo di amministrazione 2012 presunto	0	
Totale complessivo delle entrate	56.136.517,63	100,00	Totale complessivo delle spese	56.136.527,63	100,00

Dal precedente quadro riassuntivo delle previsioni di competenza, risulta quindi:

- che il totale delle entrate eguaglia il totale delle spese e quindi il bilancio è complessivamente in pareggio finanziario;
- che il totale del Titolo VI delle entrate eguaglia il Titolo IV della spesa e quindi si ha equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi.



**Verifica dell'equilibrio finanziario della parte corrente del Bilancio di previsione
(art. 162, comma 6, del Tuel)**

Descrizione	Preventivo Assestato 2012	Rendiconto 2012	Preventivo 2013
Entrate: Titolo I	23.562.570,46	23.577.578,20	30.735.029,89
Entrate: Titolo II	1.484.463,51	1.347.856,84	812.370,85
Entrate: Titolo III	4.528.375,56	4.531.748,95	5.099.929,54
TOTALE (Entrate Titoli I, II, III) (A)	29.575.409,53	29.457.183,99	36.647.330,28
Spese: Titolo I (escluso interessi passivi) (B)	26.680.653,47	25.069.254,23	33.037.330,28
DIFFERENZA (C=A-B)	2.768.874,06	4.387.929,76	3.610.000,00
Interessi passivi (D)	3.162.757,15	2.743.549,53	2.525.000,00
DIFFERENZA (E=D-C)	- 393.883,09	1.644.380,23	1.085.000,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE			
Rimborso prestiti (parte del TIT. III ¹) (F)	2.573.027,33	2.573.027,33	2.585.000,00
SALDO SITUAZIONE CORRENTE² (E-F)	-2.966.910,42	-928.647,10	- 1.500.000,00
Copertura o utilizzo saldo ³ :			
1) avanzo applicato alla spesa corrente		2.116.913,72	
2) contributi permessi di costruire		263.826,31	1.500.000,00

Dal precedente prospetto risulta quindi:

- che le entrate correnti finanziano interamente le spese correnti di gestione esclusi gli interessi passivi conseguenti ad investimenti effettuati negli anni precedenti;
- che le entrate correnti finanziano altresì la spesa per interessi passivi conseguenti ad investimenti effettuati negli anni precedenti;
- che le entrate correnti non finanziano interamente la spesa per il rimborso di quote capitale di mutui;

¹ Il dato da riportare è quello della Spesa - Titolo III depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con il ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo di avanzo di amministrazione.

² Saldo che la dottrina denomina "Risultato economico".

³ Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (+) ai sensi dell'art. 187 del Tuel: a partire dall'anno 2012 (avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2011) non è più consentita, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del DL n. 174/12, modificativo dell'art. 187 del Tuel, l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 (anticipazione di Tesoreria e/o utilizzo, in termini di cassa, di entrate a specifica destinazione); entrate diverse destinate a spese correnti (+) da proventi per permessi di costruire e sanzioni (art. 1, comma 43, Legge n. 311/04), da alienazione di patrimonio per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente (artt. 193 e 194 Tuel), da utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (art. 3, c. 28, Legge 350/03); entrate correnti destinate a spese di investimento (-) da proventi del servizio depurazione e fognatura (art. 14, Legge n. 36/94, sostituito dall'art. 26 del D.lgs. n. 152/06), da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada e da altre entrate; entrate diverse utilizzate per il rimborso della quota di capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari (+) da quota dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (art. 94, comma 11, Legge n. 289/02).

Indicare anche (in negativo) la tipologia di entrate correnti destinate a spese di investimento, specificandone la natura e, in particolare modo, se trattasi di proventi da sanzioni per violazione del "Codice della Strada".

- che la differenza negativa finale di Euro **1,500 milioni** risultante dal predetto prospetto (disavanzo della parte ordinaria del bilancio) risulta finanziata interamente da una quota parte degli oneri di urbanizzazione pari a circa il 45% del gettito complessivo previsto per questa entrata;

In relazione alle predette risultanze, l'Organo di revisione evidenzia che la situazione degli equilibri di parte corrente subisce ancora un peggioramento rispetto all'esercizio precedente passando da meno euro 928 mila a meno euro 1,5 milioni, situazione che costituisce una criticità del bilancio dell'Ente.

Al riguardo, il Collegio rileva che:

- 1) la previsione di spesa corrente, depurata dell'effetto derivante dall'introduzione della Tares, che risulta essere ininfluente ai fini degli equilibri di bilancio, **non presenta** nel suo complesso riduzioni rispetto a quelle effettivamente impegnate nell'esercizio 2012 (consuntivo 2012);
- 2) la previsione del Fondo Svalutazione Crediti pari ad euro 500 mila **non appare sufficientemente adeguata**, considerato in particolare che la massa dei residui attivi derivanti da accertamenti tributari, specialmente riferiti al recupero evasione tributaria per l'imposta ICI anni 2009-2010-2011 (valore a bilancio di circa 5 milioni di euro), sulla base del *trend* di incasso storico, fanno emergere fondati dubbi sull'effettiva esigibilità degli stessi;
- 3) la copertura del disavanzo di parte corrente si fonda sull'utilizzo di circa il 46% di parte degli oneri di urbanizzazioni per complessivi euro **1,500 milioni**, mentre ad oggi tale voce di entrata, prevista per euro 3,250 milioni, risulta incassata per poco meno del 50% del suo ammontare.

Il Collegio, in merito al punto due che precede, rileva altresì che l'Ente **non ha preso atto** del suggerimento indicato dal Collegio stesso nella propria relazione al Conto Consuntivo 2012, dove si invitava l'Ente stesso ad accantonare in via prudenziale l'avanzo di amministrazione per tale fine, suggerimento che viene nuovamente proposto, anche se la sua entità appare ad oggi insufficiente rispetto all'esigenza, tenuto conto della sua già parziale applicazione per spese in conto capitale.

In conseguenza di tutto quanto sopra, il Collegio al fine di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio futuri, invita ed esorta l'Ente a monitorare l'andamento delle riscossione di dette poste, ponendo in essere già in sede di assestamento i dovuti necessari provvedimenti.



Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Indicare eventuali entrate o spese che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitivo che possono influenzare i risultati dell'esercizio 2013:

Entrate	
Tipologia	Importo previsto
Contributo per rilascio permesso di costruire	1.500.000,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0
Recupero evasione tributaria	560.000,00
Entrate per eventi calamitosi	0
Canoni concessori pluriennali	0
Sanzioni al Codice della strada	510.000,00
Plusvalenze da alienazione	0
addizionale comunale energia elettrica	15.000,00
Totale	2.585.000,00

Spese	
Tipologia	Importo previsto
Consultazioni elettorali o referendarie locali	105.037,93
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi	0
Oneri straordinari della gestione corrente	0
Spese eventi calamitosi	0
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0
	0
Altro _____	0
Totale	105.037,93

In relazione alle predette poste straordinarie, o non ricorrenti, l'Organo di revisione evidenzia la necessità di monitorare con attenzione al fine di non creare squilibri nella gestione finanziaria dell'Ente.



**Verifica dell'equilibrio finanziario della parte in conto capitale
del Bilancio di previsione 2013 (art. 162, comma 6, del Tuel)**

Descrizione	Preventivo Assestato 2012	Rendiconto 2012	Preventivo 2013
Entrate: Titolo IV		3.985.096,52	4.191.451,27
Entrate: Titolo V (categ. 2, 3 e 4)		0	0
Totale (Titoli IV e V) (A)		3.985.096,52	4.191.451,27
Spese: Titolo II (B)		5.415.394,42	4.166.461,27
SALDO SITUAZIONE C/CAPITALE (A-B)		-1.430.297,90	24.990,00
Copertura o utilizzo saldo:			
1) avanzo applicato alle spese di investimento		1.487.287,36	1.475.010,00
2) oneri in entrata al titolo IV a copertura di spese correnti			- 1.500.000,00

Dal precedente prospetto risulta quindi:

- una differenza positiva finale di Euro 24.990 (avanzo della parte in conto capitale del bilancio);
- la destinazione per euro 1,500 milioni da proventi delle concessioni edilizie al finanziamento di spese correnti;
- l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2012 per l'importo di euro 1.475.010;

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- che non sono state previste entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, da destinare al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06, sono stati riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale.



ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dà le seguenti risultanze:

Entrate correnti (Titolo I, II e III) del Rendiconto 2011	€ 29.204.885,73
Interessi passivi su mutui precedentemente contratti e su garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del D.lgs. n. 267/00, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi.....	Euro 2.525.000,00
Interessi passivi su prestiti obbligazionari emessi in precedenza	Euro 0,00
Interessi passivi sui mutui e sui prestiti obbligazionari che si prevede di attivare nell'esercizio 2013.....	Euro 0,00
Totale complessivo interessi passivi	Euro 2.525.000,00
Incidenza percentuale del totale complessivo degli interessi passivi sul totale delle entrate correnti accertate nell'esercizio 2011.....	8,65%

- che l'Ente, pertanto, supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8, della Legge n. 183/11 ("Legge di stabilità 2012") ed interpretato secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 11, del D.l. n. 95/12³;
- che le percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 2011-2012 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2009-2010, nonché le proiezioni per il successivo triennio 2013-2015, risultano essere le seguenti:

2011	2012	2013	2014	2015
9,09%	9,17%	8,65%	7,93%	7,14%



³ Il D.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 16, comma 11) che "il comma 1 dell'art. 204 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'Ente Locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento".

che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V, ctg. 2-4)

Anno	2011	2012	2013	2014	2015
Residuo debito	74.221.111,00	72.391.316,00	69.204.966,00	66.619.966,00	64.019.966,00
Nuovi prestiti	500.000,00	0	0		
Prestiti rimborsati	2.329.795,00	2.252.102,00	2.585.000,00	2.600.000,00	2.618.000,00
Estinzioni anticipate	0	320.926,00	0	0	0
Altre variazioni +/- (per rettifica contabile già esposta nella relazione al rendiconto pag. 31)	0	-613.322,00	0	0	0
Totale fine anno	72.391.316,00	69.204.966,00	66.619.966,00	64.019.966,00	61.401.966,00

- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 (art. 8, comma 3, Legge n. 183/11)¹;
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2011	2012	2013	2014	2015
Oneri finanziari	3.135.064,06	2.743.550,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00
Quota capitale	2.329.794,80	2.573.028,00	2.585.000,00	2.600.000,00	2.618.000,00
Totale fine anno	5.464.858,86	5.316.578,00	5.110.000,00	5.125.000,00	5.143.000,00

- che non vi sono interessi passivi relativi a operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate dall'Ente, ai sensi dell'art. 207 del Tuel,
- che l'Ente ha previsto stanziamenti per anticipazioni di tesoreria per Euro 7.301.221,41, importo pari al limite previsto dall'art. 222, del Tuel; l'entità dello stanziamento a titolo di interessi è pari a zero in quanto al momento non è stata ancora oggetto di utilizzazione;
- che l'Ente nel corso dell'esercizio 2013 non prevede di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo";
- che l'Ente non ha in essere e/o in programma operazioni di "project financing".



¹ L'entità della riduzione dell'indebitamento sarà stabilita con un Dm. di prossima emanazione.

Verifica del rispetto del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione

L'Organo di revisione ha accertato che nel bilancio 2013 non sono state previste accensioni di nuovi prestiti.

L'Organo di revisione rileva che L'Ente ha adottato, quale forma particolare di finanziamento l'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti per Euro 937.514,67 ai sensi del D.L n. 35/2013 convertito con Legge n. 64/2013

L'Organo di revisione, preso atto della Relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta che riguardo agli strumenti di finanza innovativa:

- sono stati previsti in bilancio complessivamente flussi finanziari negativi per Euro 978.158,11;
- non sono previste nel 2013 operazioni di estinzione anticipata (o di ristrutturazione) dei contratti in essere;



PATTO DI STABILITA' VINCOLI PER L'ESERCIZIO 2013

L'Organo di revisione sottolinea che la "Legge di stabilità 2012" (artt. 30, 31 e 32, Legge 12 novembre 2011, n. 183), contiene la disciplina del Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

Rispetto agli anni precedenti, l'Organo di revisione evidenzia le seguenti modifiche:

- applicazione, a decorrere dal 2013, delle disposizioni in materia di Patto di stabilità anche ai Comuni con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti;
- le classi di virtuosità delle Province e dei Comuni passano da 4 a 2 e sono modificati i criteri di calcolo;
- esclusione dal Patto, per gli anni 2013 e 2014, oltre che alle spese sostenute per l'attuazione dei provvedimenti conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, alle risorse europee ed alle spese per i Censimenti, è estesa anche alle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Mef;
- esclusione delle spese derivanti dall'attuazione del "Federalismo demaniale", nella misura dei corrispondenti importi in precedenza sostenuti dallo Stato per la gestione e manutenzione dei beni trasferiti;
- introduzione, in tema di certificazione, di un termine perentorio (il 15 maggio dell'anno successivo) oltre il quale gli Enti non possono procedere alla rettifica dei dati già inoltrati;
- i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, che a partire dal 2013, saranno assoggettati al Patto di stabilità, qualora optino per l'Unione di cui al previgente art. 16, del Dl. n. 138/11, saranno assoggettati al Patto solo a decorrere dal 2014 (art. 19, commi 1 e 2), del Dl. n. 95/12).

Le norme recate dall'art. 31 confermano una disciplina del Patto di stabilità per gli Enti Locali finalizzata all'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese in conto capitale).

Importante innovazione è stata dettata dall'art. 4, del Dl. n. 138/11, secondo cui anche le Società "in-house", affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali, siano assoggettate al Patto di stabilità interno, secondo modalità da definirsi in sede di attuazione dell'art. 18, comma 2-bis, del Dl. 112/08; l'osservanza di quanto sopra è posta sotto la vigilanza degli Enti Locali di riferimento.



Anche per il 2013 viene confermata la ratio del Patto di stabilità tendente al miglioramento del saldo finanziario netto tra entrate finali e spese finali, calcolato in termini di competenza mista.

In conseguenza di ciò:

- fa presente che gli Enti soggetti al Patto di stabilità devono conseguire un saldo finanziario di competenza mista, pari alla spesa corrente media degli anni 2006-2007-2008, desunta dai certificati al Conto consuntivo, moltiplicata per le percentuali previste per l'anno 2013 e successivi, 19,7% per le Province e 15,4% per i Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti e per quelli con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti, ed, inoltre, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali di cui all'art. 14, comma 2, del Dl. 78/10;

Tali percentuali si applicano nelle more dell'adozione del Decreto previsto dall'art. 20, comma 2, del Dl. n. 98/11, concernente l'individuazione degli Enti virtuosi. Per gli Enti non virtuosi, con riferimento all'art. 20, comma 2, del Dl. n. 98/11, le percentuali di cui sopra potranno essere incrementate fino ad un massimo del 20,1 per le Province e del 15,8% per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

- rammenta che la competenza mista è costituita dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;

- rammenta inoltre che gli obiettivi annuali degli Enti Locali sono ridotti di una misura pari agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 7 del Dlgs. n. 149/11, operata a valere sul "Fondo sperimentale di riequilibrio" per gli Enti inadempienti al Patto di stabilità interno, ed a valere sui trasferimenti erariali per gli Enti delle Regioni Sardegna e Sicilia;¹
- evidenza che, dal saldo finanziario di competenza mista, devono essere escluse²:
 - le risorse provenienti dallo Stato, anche trasferite per il tramite delle Regioni, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni per l'attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. Sono, parimenti, da escludere i mutui ed i prestiti finanziati dallo Stato, finalizzati a fronteggiare i predetti stati di emergenza, e non anche quelli contratti dall'Ente Locale con oneri a proprio carico. A tal fine, gli Enti interessati sono tenuti a presentare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale;
 - gli interventi realizzati direttamente dagli Enti Locali in relazione allo svolgimento dei "Grandi eventi" rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile;
 - le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Ue e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni, sebbene l'esimente non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. Nei casi in cui l'Ue riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto sopra previsto, la somma corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del Patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;
 - le risorse trasferite dall'Istat e le relative spese nei limiti delle stesse risorse trasferite per la realizzazione del Censimento generale della Popolazione previsto dall'art. 50, comma 2, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/10, e del 6° Censimento dell'Agricoltura previsto dal comma 6, lett. a), dello stesso art. 50;
 - per i Comuni dissestati della Provincia de L'Aquila, gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di Euro annui; con Dm. Interno, di concerto con il Mef da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun Ente Locale;
 - le spese relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del Dlgs. n. 85/10, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con Dpcm., su proposta del Mef, di cui al comma 3 dell'art. 9 del Dlgs. n. 85/10;
 - nel 2013 e 2014, le spese relative ad investimenti in infrastrutture nei limiti definiti con Decreto ministeriale finanziate da una quota del "Fondo infrastrutture" pari a 250 milioni di Euro, riconosciuta agli Enti Locali in misura non superiore alla somma ricavata dalle dismissioni di partecipazioni azionarie in Società esercenti "servizi pubblici locali di rilevanza economica" diverse dal

¹ Per il 2012, in relazione alle violazioni del Patto di stabilità interno 2011, l'art. 8, comma 1, del Dl. 10 ottobre 2012, n. 174, ha disposto che il riferimento al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo (stabilito con la prima stesura dell'art. 7, del Dlgs. n. 149/11) si intende riferito all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 161 del Tuel. Nel caso in cui l'Ente Locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'Interno.

² Elenco di spese escluse con riferimento al Patto di stabilità interno per il 2012.

“*Servizio idrico*” che gli stessi enti effettueranno nel 2012 e nel 2013, come previsto dall’art. 5, del DL n. 138/11, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/11.

- sottolinea che gli Enti nel corso del 2013 dovranno tener conto anche delle variazioni disposte da apposite Deliberazioni regionali in relazione alle diversità di situazioni finanziarie esistenti (“*Patto regionalizzato*”).

L’Organo di revisione evidenzia altresì che gli adempimenti di competenza dell’Organo di revisione concernenti la verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità, riguardano, *in primis*, il momento di approvazione del Bilancio di previsione, in base al quale le previsioni di entrata e di uscita della competenza, insieme alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, garantiscano il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo.

Tutto ciò premesso, l’Organo di revisione dà atto che il Bilancio di previsione 2013 ed il Bilancio pluriennale 2013/2015 sono formulati, come evidenziato nel prospetto redatto dal Responsabile dei “*Servizi Finanziari*” dell’Ente ed allegato al Bilancio di previsione.

Ai fini di rappresentare una visione complessiva dell’andamento della gestione dell’Ente Locale nei riguardi delle norme sul Patto di stabilità, si evidenzia che l’Ente, nell’ultimo quinquennio, ha rispettato gli obiettivi per esso stabiliti.

In merito a ciò, l’Organo di controllo rammenta che, nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità per l’anno 2013 e seguenti, l’art. 31, comma 21, della Legge n. 183/11 prevede in primo luogo la restrizione sui prelevamenti di tesoreria per i casi in cui non siano coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l’Ue, ed il comma 26 conferma quanto disposto in materia di sanzioni dall’art. 7, comma 2 e seguenti, del DL n. 149/11:

- a) assoggettamento ad una riduzione del “*Fondo sperimentale di riequilibrio*” o del “*Fondo perequativo*” in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo rendiconto. In caso di in capienza dei predetti fondi, gli Enti interessati dovranno versare le somme residue all’entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con quanto indicato nel principio di delega di cui all’art. 17, lettera e), della Legge n. 42/09, la norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Ue rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- b) divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
- c) divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Per quanto concerne la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, si precisa, in linea con la normativa vigente, che essi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito;
- d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione;
- e) obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell’art. 82 del Tuel (Dlgs. n. 267/00), apportando una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli

Amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del Patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al Responsabile del "Servizio Economico-finanziario", una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

L'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il Patto non sarà rispettato. Più precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'Ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sfioramento del Patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'Ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.

Occorre ricordare che gli effetti finanziari delle sanzioni, in tema di spesa corrente e di spesa di personale, non concorrono al perseguimento degli obiettivi di Patto dell'anno successivo.

Gli Enti Locali sono tenuti a comunicare l'inadempienza al Mef – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del Patto di stabilità interno.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, ha previsto una serie di adempimenti rivolti ad agevolare pagamenti celeri a favore delle imprese.

Più nel dettaglio, quattro sono le procedure da attivare a cura dell'Ente Locale in attuazione della Direttiva 2000/35/CE Parlamento europeo e Consiglio 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il D.Lgs. n. 231/02:

1) l'adozione, entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, delle "opportune misure organizzative" per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione;


2) l'obbligo di "accertamento preventivo", a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;

3) l'adozione, da parte dell'Amministrazione locale, delle "opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi", nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;

4) lo svolgimento dell'attività di "analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1-ter, del Decreto-legge n. 185/08", con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie (adempimento questo da cui sono escluse le Regioni e le Province autonome, per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica), i cui risultati saranno illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater del citato art. 9, e per gli Enti Locali allegati alle relazioni previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della Legge n. 266/05 (questionari del "controllo collaborativo" compilati ed inviati alla Sezione regionale del controllo della Corte dei conti da parte dell'Organo di revisione).

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto, che nel rispetto dei termine per i pagamenti dei debiti previsti del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, l'Ente a decorrere dal 1° gennaio 2013 ha attivato dei cambiamenti interni al procedimento amministrativo di liquidazione e pagamento al fine di garantire la tempestività richiamata nelle succitate normative.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 35/2013, convertito in Legge n. 64/2013, le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, effettuano i



pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012 rispettandone la cronologia, come previsto dall'art. 6, comma 1.

Nel rispetto di tale principio l'Ente sta predisponendo un piano dei pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012 che sarà pubblicato quanto prima sul sito istituzionale dell'Ente, come previsto dall'art. 6, comma 3. Inoltre come previsto dall'art. 7, comma 4 dello stessa normativa entro il 15 settembre 2013 gli stessi debiti, non ancora pagati, saranno inseriti nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale inserimento vale a tutti gli effetti come certificazione del credito come previsto dall'art. 7 comma 6.

La stessa normativa ha previsto all'art. 1, comma 1 la possibilità di escludere dai vincoli del Patto di stabilità interno i debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012; rispetto alla richiesta dell'Ente sono stati riconosciuti spazi finanziari per complessivi 1,812 milioni di euro ossia:

- 1,315 milioni di euro sui debiti ancora da pagare;
- 497mila euro sui debiti già pagati nel corso del 2013.

L'Ente ha inoltre richiesto un'anticipazione a Cassa Depositi e Prestiti, come previsto dalla stessa normativa all'art. 1, comma 13, la quale ha concesso l'importo di 1,875 milioni di euro, di cui metà erogato nel 2013 e metà da erogare nel 2014.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI¹

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste delle entrate correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente e considerate le profonde innovazioni introdotte nel 2012, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

L'Organo di revisione riscontra che, per ciascun tributo o tariffa, i seguenti dati:

Imposta/tariffa	Accertamenti 2012	Incassi 2012 competenza	Incassi 2012 residui	Previsioni 2013
Tares/Tarsu/Tia	0	0	0	7.974.510,00
Tosap/Cosap	421.013,25	406.593,80	40.878,07	500.000,00
Imposta sulla pubblicità /Canone sugli impianti pubblicitari	824.020,92	797.920,92	206.828,16	870.000,00
Diritto per pubbliche affissioni	28.315,88	26.189,88	23.725,93	30.000,00
Imposta di scopo	0	0	0	
Imposta di soggiorno	253.244,00	182.197,00	0	280.000,00
Imu	11.540.576,33	11.097.115,42	791.783,23	12.900.000,00
Addiz.e comunale all'Irpef	2.650.000,00	863.831,25	2.130.564,67	2.700.000,00

¹ Segnaliamo che in materia di riscossione ed accertamento delle entrate la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana – ha redatto apposite Linee guida con lo scopo di fornire approfondimenti e suggerimenti per gli operatori degli Enti Locali.



ENTRATE TRIBUTARIE

L'Organo di revisione segnala che l'Ente ha apportato variazioni alle aliquote dell'Addizionale Irpef sulla base di scaglioni di reddito, con esenzione fino ad un reddito di euro 15 mila.

Imposta municipale propria – IMU

L'Organo di revisione ricorda che l'art. 13 del DL n. 201/11 anticipa in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'Imposta municipale propria;

In proposito, si segnala che:

- la base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile, da calcolarsi applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- o 160 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale A e nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della Categoria catastale A/10;
- o 140 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale B e nelle Categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- o 80 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale A/10 e D/5;
- o 60 per gli altri fabbricati classificati nel Gruppo catastale D;
- o 55 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale C/1.

- per i terreni agricoli, invece, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 120;

- l'aliquota di base è dello 0,76% sulla rendita catastale, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con Deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali.


In merito all'Imu, l'Organo di revisione rileva che per l'abitazione principale, nelle more dell'approvazione del bilancio dell'Ente, è stato approvato il DL 31 agosto 2013 n. 102 con il quale è stata prevista la parziale abolizione dell'imposta su dette abitazioni principali. Al riguardo, tale voce di entrata dovrà essere oggetto di apposita variazione non appena sarà resa certa la modalità ed entità della restituzione ai comuni del mancato gettito.

L'Organo evidenzia che la previsione complessiva del gettito Imu 2013, iscritta in bilancio, è quantificata come segue:

Tipologia	Previsioni 2012	Rendiconto 2012	Previsioni 2013
Imu abitazione principale e pertinenze (aliquota base)	0	0	
Imu abitazione principale e pertinenze (variazione aliquota)	3.861.206,55	2.557.703,52	2.554.896,41
Imu altri immobili (aliquota base)	0	0	0
Imu altri (variazione aliquota)	21.125.268,45	14.618.187,62	15.073.372,57
Totale Imu	24.986.475,00	17.175.891,14	17.628.268,98
- Quota di competenza dello Stato	8.236.475,00	5.635.314,81	4.728.268,98
Totale Imu di competenza dell'Ente	16.750.000,00	11.540.576,33	12.900.000,00

e ritiene che il gettito Imu previsto per l'esercizio 2013 risulta superiore a quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente in quanto è prevista una diversa distribuzione dell'incasso del gettito tra l'Ente e lo Stato.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio, fatta eccezione per la previsione relativa al gettito inerente l'abitazione principale per le considerazioni su esposte.



Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione :

- ricordato che l'art. 1, commi 10 e 11, del Dl. n. 138/11, dispone l'anticipazione dal 2013 al 2012 della possibilità di incrementare l'aliquota dell'Addizionale;
- ricordato che con la sostituzione del comma 3, dell'art. 1, del Dlgs. n. 360/98, disposta dal comma 142 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- tenuto conto che per l'anno 2013 la fascia di reddito esente da Addizionale comunale Irpef è rimasta inalterata;
- fatto presente che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di compartecipazione all'Addizionale provinciale e comunale all'Irpef e la soglia di esenzione (commi 3 e 3-bis dell'art. 1, del Dlgs. n. 360/98) sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della Delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono dal 2013 stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività";
- tenuto conto che negli anni pregressi l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2009 Aliquota _6_ % (dati definitivi comunicati dal Ministero)	Anno 2010 Aliquota _6_ % (ultimo aggiornamento comunicato dal Ministero)	Anno 2011 Aliquota _6_ % (previsione assestata definitiva ricalcolata sulla base degli acconti finora pervenuti)	Anno 2012 Aliquota diverse per scaglioni
2.941.357,91	3.002.032,13	3.000.000,00	2.650.000,00

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Imposta di soggiorno

L'Organo di revisione sottolinea che, ai sensi dell'art. 4, del Dlgs. n. 23/11, come modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del Dl. n. 16/12, i Comuni turistici o Città d'arte possono istituire l'Imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale per un massimo di Euro 5 per notte; il gettito deve essere destinato a finanziarie interventi in materia di turismo, di sostegno delle strutture ricettive e per interventi per il recupero di beni culturali ed ambientali (alla stesura della presente Relazione non risulta ancora emanato il Regolamento attuativo).

L'Ente, in relazione a tale Imposta, ha previsto un introito per l'anno 2013 di Euro 280.000,00, come di seguito esposto.

	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013
Previsione	-----	-----	-----	280.000,00
Accertamento	-----	-----	253.244,00	-----
Riscossione (competenza)	-----	-----	182.197,00	-----

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio, tenuto conto di un accertamento in corso per circa euro 30 mila che giustifica l'incremento previsionale del gettito.

Tares² [Tarsu/Tia^{3,4}]

L'Organo di revisione ricorda:

- che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è prevista l'istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni stessi;
- che conseguentemente, a partire dalla suddetta data, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria;
- che la disciplina dell'applicazione del Tributo è approvata con regolamento dal Consiglio comunale, con il quale occorre disciplinare:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
- che il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;
- che soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo e che il Tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tares è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie
- che la Tares dovrà pagarsi per anno solare sulla superficie dell'immobile calcolata all'80% e sulla base delle attività svolte; per le unità immobiliari a destinazione "speciale" (capannoni industriali, Categorie catastali D ed E) la superficie da calcolare è quella calpestabile;
- che nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

² L'introduzione della Tares (art. 14, DL n. 201/11) è stabilita per il 1° gennaio 2013, ma potrebbe probabile un suo differimento; pertanto manteniamo nel presente schema l'impostazione dell'anno precedente con riferimento alla Tarsu ed alla Tia, aggiungendo anche una nuova sezione per relativa alla Tares.

³ L'art. 23, comma 21, del DL n. 78/09, dispone che i Comuni potranno adottare la nuova Tariffa integrata ambientale (Tia) a partire dal 1° luglio 2010 se il Ministero dell'Ambiente non avrà provveduto all'emanazione del Regolamento, previsto dall'art. 238, comma 6, del D.lgs. n. 152/06, per la disciplina della Tia stessa, a meno di eventuali altre proroghe.

⁴ Per la Tariffa di igiene ambientale è stata riconosciuta indirettamente la natura tributaria dalla Sentenza 24 luglio 2009, n. 238, ed al momento della chiusura del lavoro siamo in attesa dell'intervento del Legislatore per la definizione delle risorse e delle modalità necessarie alla restituzione agli utenti della doppia imposta pagata, così come le specifiche che come organizzare ed imputare il servizio alla luce del dispositivo della Sentenza. In particolare, in caso di avvenuta esternalizzazione del Servizio "Rsu" in regime di Tia sperimentale ad una Società terza, vista la natura tributaria della Tia entrate e spese a suo tempo trasferite nel bilancio della Società di gestione dovrebbero essere re imputate al bilancio dell'Ente Locale, come sarebbe avvenuto il regime di Tarsu (e quindi di "privativa comunale").

- che i criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa dovrebbero essere stabiliti con Regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012 (non essendo stato emanato entro detto termine, si applica il Dpr. n. 158/99);
- che alla tariffa sopra commentata si applica una maggiorazione pari a 0,30 Euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio comunale modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 Euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato;
- che il Comune, con Regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo
- che nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;
- che, nella modulazione della tariffa, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, ed il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni;
- che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tares;
- che la Tares è versata esclusivamente al comune; il versamento per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in 4 rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre (è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno).

In merito alla Tares, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tares 2013, iscritta in bilancio, è quantificata come costo del servizio calcolato per l'anno n-1 dal gestore Quadrifoglio S.p.A.;
- considerato la novità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso dell'anno 2013, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai primi versamenti che saranno effettuati nel 2013,

e, tenuto conto delle suddette indicazioni, ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento nell'ultimo triennio:

	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013
Previsione	-----	-----	-----	560.000,00
Accertamento	1.407.982,00	1.452.423,30	1.907.288,76	-----

I residui attivi al 1° gennaio 2012 per recupero evasione tributaria hanno subito ad oggi la seguente evoluzione:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2012	5.139.921,61
Riscossioni in conto residui – anno 2012	383.239,09
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	0
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2012	4.756.682,52

L'Organo di revisione al riguardo, come già indicato nella propria relazione al Consuntivo 2012, suggerisce relativamente a detta voce di entrata di carattere straordinario, di seguire con attenzione l'andamento dei predetti residui, in ordine agli effettivi introiti.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e dalla Regione

L'Organo di revisione preliminarmente ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11, il "Fondo sperimentale di riequilibrio" è determinato in relazione anche al gettito Imu. L'applicazione dell'Imu a disciplina base, nelle espresse previsioni di legge, dovrà avvenire a parità di risorse disponibili, sia per l'insieme dei Comuni che per ciascun Ente. In proposito il Legislatore ha previsto che il "Fondo sperimentale di riequilibrio" ("Fsr") venga ridotto in misura corrispondente al maggior gettito "ad aliquota base" attribuito ai Comuni con l'Imu, rispetto al gettito dell'Ici. Anche la Compartecipazione Iva-Irpef è incorporata nel "Fsr" e non è più prevista la territorializzazione del relativo gettito (art. 13, comma 18, Dl. n. 201/11).

Il "Fondo sperimentale di riequilibrio" per i Comuni è, tra l'altro, alimentato:

- dal 30% dell'Imposta di registro e dell'Imposta di bollo applicata negli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili;
- dal 30% delle Imposte ipotecarie e catastali, ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad Iva;
- dal gettito Irpef relativo ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario;
- dal gettito dell'Imposta di registro e dell'Imposta di bollo nei contratti di locazione relativi ad immobili;
- dal 30% dei Tributi speciali catastali;
- dal 30% delle Tasse ipotecarie;
- dal 21,7% per il 2011 e dal 21,6% a decorrere dal 2012, della quota del gettito derivante dalla "cedolare secca" sugli affitti, introdotta e disciplinata dall'art. 3 del Dlgs. n. 23/11.



Sono stati fiscalizzati e ricompresi nel "Fondo sperimentale di riequilibrio" anche:

- i trasferimenti erariali per i Comuni di cui ai commi 39 e 46, dell'art. 2, del Dl. n. 262/06 (art. 13, comma 13, del Dl. n. 201/11),
- le sanzioni, i recuperi, le riduzioni o limitazioni sui trasferimenti erariali soppressi (art. 20, comma 16, del Dl. n. 98/11).

Infine tale fondo subisce una riduzione in applicazione dell'art. 28, commi 7 e 9, del Dl. n. 201/11; la ripartizione di tale riduzione avviene in proporzione alla distribuzione territoriale dell'Imposta municipale propria sperimentale.

L'Organo di revisione dà atto

- che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di un calcolo presuntivo sulla base dei trasferimenti dell'anno precedente:

- che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 586.076,35, tenuto conto di quanto già comunicato dalla Regione;
- che l'art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11, prevede, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, che all'incremento dell'entrata ad aliquota di base, in conseguenza dell'anticipazione sperimentale dell'Imu, corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sul "Fondo sperimentale di riequilibrio" e sul "Fondo perequativo".

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- di tenere conto delle sanzioni eventualmente applicabili in termini di decurtazione dai trasferimenti erariali di quote spettanti in caso di inadempienza di specifici obblighi comunicativi in materia di partecipate (commi 587-591 della "Finanziaria 2007"), della sanzione della sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno in cui avviene l'inosservanza nel caso in cui l'Ente Locale non provvedano a comunicare al Mef i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di loro competenza (comma 170 della "Finanziaria 2007") e della sanzione applicabile in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno (art. 1, comma 119, Legge n. 220/10);
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.



ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92)

La previsione per l'esercizio 2013 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi precedenti:

	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013
Previsione	-----	-----	-----	510.000,00
Accertamento	472.078,41	517.932,64	552.663,82	-----
Riscossione (competenza)	184.445,61	351.903,86	195.948,97	-----

La parte vincolata del finanziamento (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Impegni 2010	Impegni 2011	Impegni 2012	Previsione 2013
Spesa Corrente	236.050,00	282.913,46	300.954,28	255.000,00
Spesa per investimenti	0	0	0	0

- Per l'anno 2013, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 178 del 27/08/2013¹, e rispetta il vincolo di destinazione previsto dall'art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10.

I residui attivi al 1° gennaio 2012 per sanzioni amministrative al CdS hanno subito la seguente evoluzione:


descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2012	343.107,59
Riscossioni in conto residui – anno 2012	269.333,90
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	0
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2012	73.773,69

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è stata iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto dal Dlgs. n. 285/92 ("Codice della strada"), come ulteriormente modificato nel 2010 per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione dalla Legge n. 120/10;
- l'entrata in questione è stata altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/2000, per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al "Codice della Strada" è stata destinata per interventi previsti dall'art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10.³

¹ art. 8, comma 5, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10.

³ In riferimento alla destinazione vincolata delle sanzioni al Codice della strada segnaliamo la Deliberazione 15 settembre 2010, n. 104, della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana.



Entrate da servizi scolastici, servizi per l'infanzia, attività culturali, servizi sportivi e servizi sociali

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie per l'anno 2013, che sono state approvate dalla Giunta con le deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del presente Bilancio:

- Deliberazione n. 176 del 27 agosto 2013 avente per oggetto: Tariffe servizi scolastici;
- Deliberazione n. 185 del 3 settembre 2013 avente per oggetto: Agevolazioni tariffarie scuola.

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente *applica* i "criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", di cui all'art. 59, comma 53, della Legge n. 449/97 e successive modificazioni.

Proventi da beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che non è stato allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo;
- che nel corso dell'anno 2012 è stato provveduto all'adeguamento dei relativi canoni;
- che per l'anno 2013 si prevede di adeguare i relativi canoni;
- che il gettito per l'esercizio 2013 è stato previsto non tenendo conto dei predetti adeguamenti;

Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata tenendo conto dell'andamento delle riscossioni dell'anno precedente.

Utili/perdite da aziende e società

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta entrata, è stato previsto, per l'esercizio 2013 la distribuzione di utili da parte delle seguenti aziende e società partecipate:

1) Casa SpA	Euro 15.000,00
2) Toscana Energia SpA	Euro 261,49
3) Farmapiana SpA	Euro 21.161,00
4) Consiag SpA	Euro 200.445,00
5) Publiacqua SpA	Euro 7.212,00
6) Autorità di ambito toscana centro	Euro 30.000,00

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;³
- tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il mantenimento della dinamica retributiva e occupazionale come disposto dal comma 557, dell'art. 1, della Legge n. 296/06, e delle indicazioni della Corte dei conti contenute nelle Deliberazione n. 10 del 18 giugno 2012, concernente le "Linee guida" a cui devono attenersi gli Organi di revisione nella predisposizione della Relazione al bilancio di previsione 2012 e della Relazione al rendiconto della gestione 2011 (Questionari), ed anche nella Deliberazione Sezione Autonomie Corte Conti 9 novembre 2009, n. 16;

spesa impegnata o prevista ⁴	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Previsione assestata 2012	Previsioni 2013
Spese personale (int. 1)	9.814.750,38	9.480.844,04	9.434.594,83	9.197.030,51
Altre spese personale (int. 3)				
Irap (int. 7)	521.789,59	527.530,22	488.023,00	495.561,66
Altre spese: _____				
Totale spese personale (A)	10.336.539,97	10.008.374,26	9.922.617,83	9.692.592,17
- componenti escluse (B)	2.416.541,44	2.092.362,10	2.027.197,85	1.947.861,08
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	7.919.998,53	7.916.012,16	7.895.419,98	7.744.731,09
Totale spesa corrente (C)	29.109.258,43	27.665.523,78	27.812.803,76	35.562.330,28
Incidenza spesa personale su spesa corrente (A/C) (art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08)	35,50%	36,17%	35,67%	27,25%

Importo totale della spesa di personale impegnata nel 2009	Importo totale della spesa di personale prevista nell'anno 2013	Incidenza percentuale
10.321.517,43	9.692.592,17	93,91%

- l'Ente ha tenuto conto, in materia di lavoro flessibile, delle disposizioni dell'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- l'Ente ha tenuto conto dell'art. 36, del Dlgs. n. 165/01 in materia di lavoro flessibile;
- l'Ente ha tenuto conto, in materia di trattamento economico complessivo dei dipendenti di quanto prescritto dall'art. 3, comma 1, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;

⁴ Per individuare le componenti della spesa di personale da includere ai fini del calcolo del contenimento della stessa si ritiene ancora corretto utilizzare le indicazioni fornite dal Mef con Circolare 17 febbraio 2006, n. 9, e quelle fornite dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con Deliberazione n. 16/09.

- L'Ente ha tenuto conto, in materia di contenimento di riduzione e riqualificazione della spesa, di quanto prescritto all'art. 16, del Dl. n. 98/11, come convertito con Legge n. 111/11;
- L'Ente ha rispettato quanto disposto dall'art. 76, commi 4 e 7, del Dl. n. 112/98, convertito in Legge n. 133/98 e s.m.i.;
- L'Ente ha tenuto conto, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di quanto prescritto all'art. 6, Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10;
- L'Ente ha tenuto conto, in materia di contenimento della spesa di personale, delle disposizioni di cui all'art. 9, del Dl. n. 78/10, come modificato dall'art. 4, comma 102, della Legge n. 183/11;
- L'Ente ha tenuto conto, in materia di contenimento della spesa di personale, delle disposizioni di cui all'art. 14, commi da 7 a 10, del Dl. n. 78/10;
- tenendo conto di quanto disposto dall'art. 17, commi da 10 a 13, del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/09, relativamente alla stabilizzazione di personale, per il triennio 2010-2012;
- tenendo di quanto disposto dall'art. 6-bis del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- L'Ente non ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazioni finanziari, ai sensi dell'art. 33, del Dlgs. n. 165/01;
- tenendo conto che, ai sensi del comma 79, dell'art. 1, della Legge n. 247/07, a partire dal 1° gennaio 2012, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95 – tra cui i collaboratori coordinati e continuativi e i prestatori di lavoro autonomo occasionale qualora abbiano superato il limite di 5.000 Euro di cui all'art. 44 della Legge n. 326/03 – che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita nella misura pari al 28%², mentre per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è fissata al 19%³.

L'Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale.

Personale ¹ al 31 dicembre	2011 posti in dotazione organica	2011 personale in servizio	2012 posti in dotazione organica	2012 personale in servizio	2013 Personale in servizio (programmazione)	2013 personale in servizio (previsione)
Direttore generale	//	//	//	//	//	//
Segretario comunale	1	1	1	1	1	1
dirigenti a tempo indeterminato	5	2	5	1	1	3
dirigenti a tempo determinato	0	3	0	2	2	1
personale a tempo indeterminato	264	245	263	242	242	246
personale a tempo determinato	0	19	0	19	18	14
Totale dipendenti (C)	270	270	269	265	265	265
costo medio del personale (A/C)		36.750		37.444		36.576
costo del personale pro-capite (A/popolazione al 31 dicembre)		230		228		222
incidenza sulle spese correnti (A/spese correnti)		36,17%		35,67%		27,25%

³ Riferiamo che la Legge di stabilità 2013, attualmente in corso di approvazione, prevede aliquote contributive in linea con quelle del 2012 (27% e 18%) sterilizzando l'aumento di un punto percentuale previsto dall'art. 22, comma 1, della Legge n. 183/11.

L'organo di revisione evidenzia che la riduzione dell'incidenza del costo del personale sulla spesa corrente per l'anno 2013 (da 35,675 a 27,25%) risulta essere influenzata dall'incremento delle spese correnti dovuta all'imputazione della Tares; in assenza, l'incidenza sarebbe rimasta pressoché invariata. L'Ente ha programmato nel 2013 nuove assunzioni di personale, rinnovi o proroghe di contratti a tempo determinato rispettivamente per un numero di unità di 6 (assunzioni), 6 (rinnovi), 1 (proroga), per complessive numero di unità 13; in caso di nuove assunzioni, l'Ente ha adottato il "Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità" (art. 48, comma 1, Dlgs. n. 198/96).

Contrattazione integrativa

L'Organo di revisione dà atto che per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali:

- è stato costituito il "Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa" per l'anno 2012, con atto del 23 agosto 2013, determinazione n. 47, del Servizio Autonomo Organizzazione, Formazione, Personale;
- che le risorse del Fondo sono contenute entro le corrispondenti risorse previste nell'anno 2010, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- che la consistenza del fondo sono state ridotte sia in termini assoluti che in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- che le risorse del fondo per l'anno 2012 sono conformi alle disposizioni di contenute nel CCNL i riferimento;
- che le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL. 23 dicembre 1999 sono legate all'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento/miglioramento dei servizi esistenti;
- che le risorse variabili sono prevalentemente destinate nel contratto integrativo al finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività.

Spesa per incarichi

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'Ente ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza (art. 3, comma 55, della "Finanziaria 2008", come modificato dall'art. 46 del Dl. n. 112/08, convertito con Legge n. 133/08);
- che l'Ente ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 27/08/2013, il Programma degli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dall'art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6-bis del Dlgs. n. 165/01 e ha tenuto conto, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di quanto disposto dall'art. 6, commi 3, 4 e 7, del Dl. n. 78/10;
- l'Ente ha tenuto conto dei criteri e delle modalità per l'attribuzione degli incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell'Ente, adottato con Deliberazione di Giunta n. 191 del 24/10/2008, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/07 ("Legge Finanziaria 2008"), come novellato dall'art. 46, comma 3, del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni con Legge n. 133/08.



- lo stanziamento di bilancio per l'affidamento a soggetti estranei all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza rispetta il limite previsto dall'art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10 e s.m.i.;

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, ricordate le rilevanti modifiche alla previgente disciplina in materia, disposte:

- dall'art. 5, del Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 convertito, con modificazioni, con la Legge 1° agosto 2003, n. 212;
- dall'art. 22, comma 1, della Legge n. 69/09;
- dell'art. 7, commi 1 e 2, del Dl. n. 52/12, convertito con Legge n. 94/12;
- dell'art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12,

e posta l'attenzione su quanto previsto dall'art. 1, commi da 157 a 160, della Legge n. 266/05, nonché sulle disposizioni recate dall'art. 2, commi 225, 226 e 227 della Legge n. 191/09 – "Finanziaria 2010",

evidenzia:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;¹³
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("*Mepa*"), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, del Dpr. n. 207/10;
- che gli Enti Locali sono tenuti, in subordine a quanto disposto al punto precedente, a fare ricorso alle convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).



Contenimento delle spese

Le previsioni per l'anno 2013 rispettano i limiti disposti dall'art. 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, del Dl. n. 78/10, come risultante dalla seguente tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2013
Studi per incarichi professionali	13.080,00	80%	2.616,00	2.616,00
Spese per co.co.co	0	50%	0	0
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	146.851,75	80%	29.370,35	22.800,00
Sponsorizzazioni	0	-	0	0
Missioni	8.000,00	50%	4.000,00	0
Formazione	13.247,00	50%	6.623,00	6.623,00
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	0	20%	0	0

L'Organo di revisione attesta che sono stati rispettati, nelle previsioni pluriennali, i limiti di spesa imposti dall'art. 6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14, del Dl. n. 78/10.

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2013 pur prevedendo di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria nei limiti previsti dall'art. 222 del Dlgs. n. 267/00, non ha previsto in bilancio uno stanziamento a titolo di interessi, come già in precedenza evidenziato.

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- ha effettuato l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97, per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "valore della produzione";
- ha escluso dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi dell'art. 11 del Dlgs. n. 446/97, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti dall'art. 1 della Legge n. 68/99;
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72 e successive modificazioni e che per le stesse viene tenuta regolare contabilità ai fini Iva per:
 - impianti sportivi;
 - Lampade votive;
 - Trasporto alunni;
 - Servizi Asilo nido.
- in relazione alle predette attività commerciali, non ha effettuato l'opzione di cui all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72, per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72 per i servizi svolti in regime di esenzione;



Oneri straordinari

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente non ha previsto oneri straordinari.

Ammortamenti d'esercizio

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente, tenuto conto delle modifiche apportate alla previgente normativa dall'art. 27, comma 7, lett. b), della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 non ha iscritto, nell'apposito intervento di ciascun servizio, l'importo dell'ammortamento dei beni mobili e immobili secondo quanto previsto dall'art. 167, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000;

Fondo svalutazione crediti

L'Organo di revisione ricorda che, in merito alla quantificazione del "Fondo svalutazione crediti", l'art. 6, comma 17, del Dl. n. 95/12, ha prescritto che, dall'esercizio finanziario 2012, a partire dalla verifica degli equilibri di bilancio per detto anno, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Dlgs. n. 118/11, gli Enti Locali devono iscrivere nel bilancio di previsione un "Fondo svalutazione crediti" non inferiore al 25% dei residui attivi (elevato al 50% in caso di anticipazione alla CDP *ex art. 1, comma 17, Dlgs 35/2013 conv. Legge 64/2013*), di cui ai Titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'Organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i Responsabili dei Servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

L'Organo di revisione, al riguardo, dà atto che nel bilancio di previsione, pur essendo stati rispettati i limiti di legge su esposti, è stato previsto un Fondo svalutazione crediti per Euro 500 mila la cui entità, a parere dell'Organo di controllo, non viene considerata sufficientemente congrua stante le incertezze sull'effettiva esigibilità di alcune poste attinenti i residui attivi, in particolare riguardanti il recupero all'evasione tributaria, come già espresso in sede di verifica degli equilibri.

Accertato quanto sopra, l'Organo di revisione segnala la necessità di adeguare alla prima occasione utile, tale Fondo svalutazione crediti, tenendo conto delle sopra citate situazioni di inesigibilità che possono verificarsi nella riscossione delle entrate correnti dell'Ente sia per la gestione di competenza che nella gestione dei residui attivi derivanti da esercizi precedenti.

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che l'importo previsto per il Fondo di riserva è pari al 0,42 % del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00.³



³ Ai sensi dell'art. 166, comma 2-bis, metà della quota minima (0,15 o 0,225) deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'Amministrazione.



**ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE
DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che:

- i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali sono stati individuati con Deliberazione della Giunta n. 69 del 27/03/2012;
- si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari" (art. 58, DL. n. 112/08)²;
- il "Piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari" è stato deliberato con delibera di CC n. 77 del 26 aprile 2012, successivamente integrato con delibera di CC n. 105 del 25 giugno 2012 e delibera di CC n. 138 del 27 settembre 2012, aggiornato con delibera di GC n. 175 del 20 agosto 2013 ed oggetto di approvazione in sede di bilancio 2013, in cui sono state previste entrate come specificato nella seguente tabella:

	Previsione iniziale 2012	Rendiconto 2012 (o dato assestato)	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015
Alienazioni	3.320.000,00	586.989,46	640.300,00	2.589.635,00	286.700,00

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:

	Previsione iniziale 2012	Rendiconto 2012 (o dato assestato)	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015
Investimenti	3.320.000,00	586.989,46	640.300,00	2.589.635,00	286.700,00
Riduzione indebitamento	0	0	0	0	0
Finanziamento disavanzo	0	0	0	0	0
Copertura debiti fuori bilancio	0	0	0	0	0

Contributo per permesso di costruire

La previsione per l'esercizio 2013 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi precedenti:

	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013
Previsione	-----	-----	-----	3.250.000,00
Accertamento	5.255.868,62	5.457.653,30	1.455.358,88	-----
Riscossione (competenza)	3.846.537,54	1.623.123,46	1.045.804,52	-----

I residui attivi al 1° gennaio 2012 per "contributo per permesso di costruire" hanno subito la seguente evoluzione:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2012	3.889.369,96
Riscossioni in conto residui – anno 2012	2.093.547,27
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	0,00
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2012	1.795.822,69

² L'art. 27, comma 2, del DL. n. 201/11 disciplina la formazione di "Programmi unitari di valorizzazione territoriale" per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Province e Comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al Dlgs. n. 85/10 ("Federalismo demaniale").

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente è la seguente:

- anno 2010 47,57% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art. 2, comma 8, Legge n. 244/07);
- anno 2011 32,39% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art. 2, comma 8, Legge n. 244/07);
- anno 2012 18,13% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art. 2, comma 8, Legge n. 244/07);
- anno 2013 46,15% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art. 2, comma 8, Legge n. 244/07)¹;

¹ Il Governo nella seduta della camera dei Deputati dell'8 novembre 2012 si è impegnato a prorogare anche per l'anno 2013 l'art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte dall'art. 7 della Legge n. 166/02 e dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 11/11/2011;
 - sono stati adottati il 28 dicembre 2012 dalla Giunta comunale, in ritardo rispetto alla scadenza del 15 ottobre 2012;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune (01/01/2013 – 02/03/2013)
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a 10 milioni di Euro, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
 - c) per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di Euro dotandoli di studi di fattibilità di cui all'art. 4 della Legge n. 144/99;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del Bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto:
 - di utilizzare le professionalità esistenti all'interno dell'Ente per progettare interventi che prevedono una spesa complessivamente di Euro 1.230.000,00, e che, a tal fine, nel quadro economico dei progetti, è stato previsto l'apposito fondo di cui all'art. 90, del Dlgs. n. 163/06, e tenendo conto, a tal proposito di quanto stabilito dall'art. 3, comma 29, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 1, comma 207, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 - di ricorrere a professionisti esterni e che le relative spese:
 - non sono state previste nell'apposito intervento delle spese in conto capitale; attualmente sono previste nel Cap. 77 Spese per incarichi professionali – parte corrente.;
 - sono state incluse nella previsione di spesa di ogni singolo intervento;
 - di non ricorrere, per il finanziamento di quest'ultime spese, al Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa DD.PP. di cui all'art. 1, comma 54, delle Legge n. 549/95 e successive modificazioni.





ORGANISMI PARTECIPATI E ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI

Organismi partecipati

L'Organo di revisione attesta:

- che l'Ente non ha previsto per il 2013 risorse a favore degli Organismi partecipati per un totale di Euro;
- che l'Ente non ha posto a base delle proprie previsioni 2013 le informazioni economico-patrimoniali acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli organismi partecipati;
- che l'Ente ha effettuato la comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione pubblica dell'elenco delle partecipazioni detenute e ha pubblicato sul proprio sito internet gli incarichi di amministratore conferiti in società partecipate e i relativi compensi;
- che l'Ente ha rispettato, in materia di composizione degli Organi di governo delle Società partecipate e di riduzione dei relativi compensi, quando disposto dall'art. 6, del Dl. n. 78/10, e dall'art. 4, del Dl. n. 95/12;
- che l'Ente ha effettuato la verifica circa le finalità istituzionali delle società partecipate e ha deliberato il mantenimento delle partecipazioni con atto consiliare n. 163 dl 16 dicembre 2010;
- che l'Ente ha provveduto al rispetto della disciplina in merito alla costituzione e/o al divieto di costituzione di Società previsto dall'art. 3, commi 27 e seguenti, della Legge n. 244/07, alla trasmissione alla competente Sezione della Corte dei conti della Deliberazione concernente l'assunzione di nuove partecipazioni;
- che l'Ente ha provveduto all'invio delle delibere di autorizzazione relative all'assunzione di nuove partecipazioni societarie e al mantenimento delle attuali (art. 19, comma 2, lett. a), del Dl. n. 78/09);
- che l'Ente ha provveduto a impartire, alle società pubbliche partecipate, totalitarie o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, direttive e a verificarne l'attuazione riguardo al contenimento della spesa di personale (art. 19, comma 1, del Dl. n. 78/09)⁵;
- che l'Ente ha tenuto conto, in materia di costituzione di Società partecipate, di quanto disposto dall'art. 14, comma 32, del Dl. n. 78/10, e dell'art. 16, comma 27, del Dl. n. 138/11;

Rammentiamo che, ai sensi dell'art. 4, comma 18, del Dl. n. 138/11, l'Organo di revisione era tenuto, in caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, alla verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale. A seguito dalla Sentenza Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, il predetto art. 4 è stato dichiarato incostituzionale.

L'Organo di revisione fa presente che l'Ente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 (rendiconto di gestione), ha allegato una Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le Società partecipate, asseverata dall'Organo di revisione, con evidenziate analiticamente le eventuali discordanze motivate, affinché si proceda senza indugio, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso al momento dell'approvazione del rendiconto, ad adottare i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

In materia di sistema di controllo delle Società partecipate, come innovato dall'art. 3, del DL. n. 174/12, l'Organo di revisione, ricorda:

- che, ai sensi dell'art. 239 del Tuel, l'Organo di revisione dovrà emanare pareri in materia di modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o partecipazione ad organismi esterni;
- che, ai sensi dell'art. 243, comma 3-bis, il contratto di servizio fra l'Ente Locale e le Società partecipate dovrà contenere, in caso si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, clausole che prevedano la riduzione delle spese di personale delle stesse Società;
- che la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione deve indicare esplicitamente gli obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente;
- che l'art. 49 del Tuel prevede che il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria su tutti gli atti che comportano riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente Locale, compresi quelli relativi agli Organismi partecipati;
- che, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000, abitanti il controllo interno deve verificare anche l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli Organismi gestionali esterni ed il controllo della qualità dei servizi erogati;
- che, ai sensi dell'art. 147-quinquies, l'Organo di revisione dovrà vigilare, assieme al Responsabile dei "Servizi Finanziari", sul controllo degli equilibri finanziari anche mediante la valutazione degli effetti dell'andamento economico-finanziario degli Organismi gestionali esterni;

ed attesta che l'Ente non ha ancora definito un sistema di controlli sulle Società partecipate, ai sensi dell'art. 147-quater¹ del Tuel (controllo preventivo con definizione degli obiettivi gestionali della Società, monitoraggio periodico sull'andamento delle Società ed eventuali azioni correttive, e bilancio consolidato), tenuto conto che al momento non sono caduti i termini di legge.

¹ La norma richiamata deve applicarsi da parte dei soli Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.




Esternalizzazioni di servizi – anni 2012 e 2013

Nel corso del 2012 l'Ente non ha provveduto ad esternalizzare alcun servizio e non prevede di esternalizzarne alcuni nel 2013.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

L'Organo di revisione dà atto che la Relazione previsionale e programmatica, di cui all'art. 170 del Dlgs. n. 267/00, predisposta dalla Giunta secondo il modello approvato con il Dpr. n. 326/98:

- contiene i dati richiesti al fine di illustrare le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente;
- contiene l'analisi delle risorse finanziarie di cui l'Ente prevede di disporre e le dimostrazioni circa la congruità di tali previsioni;
- contiene :
 - una descrizione dei programmi e degli eventuali progetti che si intendono perseguire;
 - una indicazione delle finalità che si intendono conseguire;
 - una elencazione delle risorse umane e strumentali che si prevede di utilizzare in coerenza con i programmi e le scelte operate;
- contiene l'elencazione delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora realizzate in tutto o in parte

Relativamente all'elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora realizzate in tutto o in parte, l'Organo di revisione, preso atto che vi sono riportate opere il cui finanziamento risale agli anni 2004, si propone di esaminare con la massima accuratezza le ragioni che ne hanno finora impedito il completamento, riservandosi, se del caso, di relazionarne al Consiglio.

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013-2015

L'Organo di revisione dà atto che il Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, di cui all'art. 171 del Dlgs. n. 267/00, predisposto dalla Giunta secondo il modello approvato con il Dpr. n. 194/96 e la Relazione previsionale e programmatica:

- tengono conto dei seguenti documenti di programmazione:
 - Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti di mandato e loro adeguamento;
 - Piano generale di sviluppo dell'Ente;
- prevedono un coerente sviluppo nel triennio dell'andamento delle entrate e delle spese;
- sono stati predisposti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 31, della Legge n. 183/11 in materia di Patto di stabilità interno per il 2013 ed il 2014;



CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- che nei Servizi per conto terzi non sono state previste impropriamente nell'anno 2013 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- che l'Ente si è dotato di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99 e del Dl. n. 174/12:
 - del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - della valutazione della dirigenza
 - del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,

Tenuto conto di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli organi dell'Ente:

- ad attivare almeno i principali controlli interni previsti dal Dlgs. n. 286/99, rispettando altresì gli adempimenti previsti dagli artt. 198 e 198-bis, del Tuel;
- a dotarsi di strumenti per il controllo di gestione;

L'Organo di revisione, infine, relativamente all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2012 per l'importo di euro 1,455 milioni necessario alla definizione dell'Atto di transazione tra l'Ente e la "Immobiliare Centro P. S.r.l.", la "E. Pecci & C S.p.A.", le sigg.re "Kellner Ongaro Nicoletta, Pecci Giovanna e Pecci Laura" per il riconoscimento dell'indennità di esproprio e di occupazione di cui al decreto di esproprio emesso con determinazione del Dirigente del VI^ Settore n. 237 del 21 dicembre 2006, preso atto che ad oggi l'Ente non ha ancora acquisito gli impegni da parte degli Enti interessati dall'Accordo di Programma e, come tale, non ha recepito nella parte entrata del bilancio le rispettive poste attive, **invita nuovamente l'Ente a sollecitare gli altri Enti interessati ad adottare senza indugio i dovuti provvedimenti, ricordando il contenuto del parere condizionato dell'Organo di controllo del 15 maggio 2013, che si intende integralmente recepito nella presente relazione.**




CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2013 e dei documenti ad esso allegati.

In fede

Campi Bisenzio (Firenze), 5 settembre 2013

L'Organo di revisione

The image shows a handwritten signature in black ink, written over two horizontal lines. The signature is stylized and appears to be a personal name. Above the signature, the text 'L'Organo di revisione' is printed. The signature is written in a cursive, somewhat slanted style.